

Delibera n. 103/2021

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Sintermar S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 luglio 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"[l]a presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;
- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"[i]n base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete [...] la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"[g]li operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;
- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *"[l]a descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento [...] d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)"*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*” (di seguito: decreto legislativo n. 112/2015) e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale “[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all’utilizzo ed alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia”;
- l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale “[l]e reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;
- l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;
- l’articolo 13, comma 2, lettera g), che dispone “2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: [...] g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari”;
- l’articolo 13, comma 13, ai sensi del quale “[l]e procedure e i criteri relativi all’accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all’art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- l’articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

VISTO	il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
VISTA	la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante <i>"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"</i> e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare: <ul style="list-style-type: none">- la misura 3, punto 1, ai sensi del quale <i>"[I]e misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria";</i>- la misura 3, punto 3, ai sensi del quale <i>"[e]ntro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3";</i>- il punto 17, ai sensi del quale <i>"[p]er la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015";</i>
VISTA	la nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, con la quale talune imprese, rimaste inottemperanti alla sopra citata misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, fra cui Trinseo Italia S.r.l. (di seguito: Trinseo), sono state diffidate ad ottemperare, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;
VISTA	la nota di riscontro di Trinseo, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 20395/2020, del 29 dicembre 2020, da cui è emerso come Sintermar S.p.A. (di seguito anche: Sintermar o Società) sia subentrata a Trinseo nella gestione di un impianto, insistente su di un accordo interconnesso alla rete ferroviaria nazionale attraverso la stazione di Livorno Calambrone;
VISTA	la nota prot. ART n. 3581/2021, del 22 marzo 2021, con la quale è stato richiesto a Sintermar di notificare, entro il 12 aprile 2021, la dichiarazione di cui alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
RILEVATO	che la suddetta richiesta è rimasta priva di riscontro;
VISTA	la nota prot. ART n. 7889/2021, del 13 maggio 2021, con la quale è stato richiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (di seguito anche:

AdSP), di trasmettere copia del contratto o dell'atto di concessione relativo ai raccordi ferroviari gestiti da Sintermar S.p.A.;

VISTA la nota di riscontro dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 8677/2021, del 28 maggio 2021, con cui l'AdSP ha trasmesso la concessione rilasciata a Trinseo (reg. n. 43/2018, rep. n. 52, del 30 novembre 2018) e la successiva licenza di subingresso rilasciata a Sintermar (reg. n. 5/2020, rep. n. 165, del 29 dicembre 2020), finalizzata a permettere alla Società di *"utilizzare un binario ferroviario demaniale di raccordo tra la stazione di Porto Nuovo e le aree di proprietà della Società, a servizio delle attività ivi svolte"*;

VISTA la nota prot. ART n. 9150/2021, dell'8 giugno 2021, con cui è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: RFI), quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di fornire copia del vigente contratto di raccordo stipulato con Sintermar S.p.A.;

VISTA la nota di riscontro, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 9683/2021, del 17 giugno 2021, con cui RFI ha trasmesso una copia del contratto di raccordo stipulato con Sintermar (rep. n. 68, del 26 giugno 2020);

VISTA la relazione predisposta dal competente Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che, dalla documentazione agli atti, risulta che, allo stato, Sintermar S.p.A. è titolare di un atto di concessione rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché di un contratto di raccordo ferroviario stipulato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., *"per mantenere allacciato alla infrastruttura ferroviaria nazionale, attraverso il raccordo base dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale denominato "Livorno Porto Nuovo", il raccordo particolare a servizio"* del proprio insediamento produttivo (cfr. il contratto di raccordo, prot. ART n. 9683/2021);

CONSIDERATO che sembrerebbe, pertanto, emergere la violazione, da parte di Sintermar S.p.A., dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, avendo mancato di ottemperare alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

CONSIDERATO in particolare, che la dichiarazione di appartenenza, quale onere informativo di carattere sostanziale, contempla, in capo ai gestori di impianti interconnessi, un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione delle ulteriori misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

RITENUTO che Sintermar S.p.A. sia tenuta ad ottemperare alle misure di regolazione adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 130/2019 e, contestualmente, a rispettare la disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Sintermar S.p.A., di un procedimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Sintermar S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, avendo mancato di ottemperare alla misura 3, punto 3, dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera,

- oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
 9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Sintermar S.p.A. e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 15 luglio 2021

Il Presidente
Nicola Zaccleo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)